



Statuto

Art. 1

(Costituzione, Denominazione, Sede)

L'Associazione Italiana per la Ricerca (d'ora in poi anche l'Associazione, o l'AIR) è costituita con sede fissata presso la Segreteria Nazionale. La durata dell'AIR è di tre anni e sei mesi, rinnovabili per un numero illimitato di volte per periodi di tre anni su approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

(Scopi dell'Associazione)

L'Associazione è apartitica e senza scopi di lucro ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca in Italia e all'estero, le applicazioni della ricerca in ambito produttivo e la sua valorizzazione nella società in genere. L'Associazione intende promuovere il ruolo della ricerca e della conoscenza nella società italiana, nell'ambito dell'intera filiera del sapere.

A tal fine si propone di:

- a. promuovere iniziative atte a rendere nota all'opinione pubblica l'importanza della ricerca per il progresso culturale ed economico di una società;
- b. promuovere il dibattito sulla strategia da adottare in Italia per aumentare costantemente l'investimento di capitale umano e di risorse in ricerca scientifica e tecnologica, attraverso iniziative di carattere tecnico e scientifico, in proprio o attraverso accordi con altre Associazioni e Fondazioni, per favorire la maturazione di questi temi nelle sedi istituzionali e nella società;
- c. contribuire, anche in collaborazione con altre Associazioni e Fondazioni, alla soluzione di problemi riguardanti l'ordinamento e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, ponendo a disposizione di Istituzioni pubbliche e private la competenza e le capacità professionali

degli Associati;

d: promuovere iniziative/misure/attività indirizzate a stabilire un sempre maggiore scambio tra i settori della ricerca pubblica e dell'impresa privata e/o della pubblica amministrazione;

e. esprimere un'opinione sui temi di politica della ricerca, nazionale ed internazionale, e prendere posizione su specifici avvenimenti nelle sedi pubbliche più opportune;

f. tutelare gli interessi ed i diritti professionali morali e materiali degli associati, estendendo tale tutela anche nell'ambito giurisdizionale, ed assumendo tutte le iniziative e decisioni che la problematica professionale richiede;

g. stipulare patti di azione ed accordi con Organizzazioni ed Associazioni che perseguano scopi affini a quelli dell'Associazione;

h. studiare e definire strutture e provvedimenti più opportuni affinché gli uomini e i mezzi della ricerca italiana costituiscano un sistema sempre più efficiente ed integrato;

i. curare la gestione di programmi di studio e di indagine aventi oggetto attinente alla ricerca; curare la gestione di corsi di formazione, seminari e di borse di studio;

j. intraprendere e/o promuovere ogni iniziativa, anche non compresa nella sopraelencata lista, in linea con gli scopi statutari.

Art. 3

(Partecipazione all'Associazione)

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche interessate alla ricerca a vario titolo, che soddisfino i seguenti requisiti:

- abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età;
- non abbiano riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento né abbiano procedimenti penali in corso;
- siano cittadini italiani.

L'adesione ha durata di un anno dal giorno dell'iscrizione e può essere rinnovata annualmente.

Negli articoli seguenti le persone predette sono denominate "Associati".

La domanda di ammissione dev'essere presentata mediante i mezzi stabiliti dall'Associazione.

La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo per gli iscritti di osservare il presente Statuto e tutti i regolamenti e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottati dagli Organi dell'Associazione.

Possono aderire altresì le persone giuridiche che svolgono o sostengono

attività di ricerca alle medesime condizioni di cui sopra.

Art. 4

(Patrimonio, Entrate e Spese)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- d) dal fondo comune sociale costituito dalle quote annuali di associazione e dalle quote di ammissione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. L'ammontare delle contribuzioni degli Associati, come decise da regolamento.
- b. Eventuali interessi attivi.
- c. Contributi provenienti da accordi sottoscritti ufficialmente con altre Organizzazioni.
- d. Somme provenienti dall'organizzazione di Convegni, Tavole Rotonde, Giornate di Studio e simili, o dalla vendita di materiale stampato elaborato da Gruppi di studio costituiti dall'Associazione o da singoli autori, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- e. Atti di liberalità e qualsiasi altra fonte lecita, purchè non comporti limitazioni all'autonomia dell'Associazione.
- f. Compensi riconosciuti all'Associazione derivanti da accordi commerciali stipulati con terzi.
- g. Proventi di natura diversa.

Per lo svolgimento dell'attività sociale ed il funzionamento degli uffici l'Associazione provvede mediante:

- a) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- b) gli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- c) il fondo comune.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 5

(Perdita della qualità di Associato)

La qualità di Associato si perde:

- a. per morosità protratta per sei mesi dalla notifica;
- b. per dimissioni scritte;

- c. per espulsione conseguente al parere vincolante del Collegio dei Probiviri;
- d. per cessazione di una o più delle condizioni di cui al 1° comma dell'Art. 3.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

1. il Presidente dell'Associazione;
2. il Segretario dell'Associazione;
3. il Tesoriere dell'Associazione;
4. il Vice Presidente dell'Associazione;
5. il Consiglio di Amministrazione;
6. il Collegio dei Probiviri;
7. il Collegio dei Revisori dei Conti.
8. la Segreteria Nazionale
9. il Consiglio Consultivo Scientifico
10. Gruppi di studio, organi tecnici e amministrativi.

Le decisioni degli Organi dell'Associazione impegnano tutti gli Associati a collaborare all'esecuzione di esse ed alla realizzazione degli scopi per il cui conseguimento le decisioni stesse sono state adottate.

Le cariche sociali negli Organi dell'Associazione sono incompatibili con l'iscrizione a Sindacati e con l'assunzione di ruoli direttivi o di funzionariato, di qualsiasi livello o importanza, in partiti politici.

Art. 7

(Il Presidente dell'Associazione)

Il Presidente ha la piena rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente è il garante della corretta vita istituzionale dell'Associazione, vigila affinché le delibere del CdA vengano correttamente applicati dagli Organi Nazionali e Locali, dirime, se il caso, questioni concernenti l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, fornendone l'interpretazione autentica..

Il Presidente ha il compito di esercitare le funzioni di amministratore dell'Associazione con potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusi l'assunzione di impegni finanziari, la negoziazione e sottoscrizione di contratti, la firma di mutui e cambiali, il rilascio di fidejussioni

ed ogni altro impegno necessario per la gestione dell'Associazione.

Egli presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Amministrazione.

Ha potere di iniziativa per la convocazione straordinaria del CdA, su un Ordine del Giorno da lui stesso predisposto.

Art. 8

(Il Segretario dell'Associazione)

Il Segretario coordina e presiede i lavori della Segreteria Nazionale e risponde al CdA della corretta attuazione delle delibere di quest'ultimo e della piena funzionalità della Segreteria Nazionale.

In particolare provvede a:

- a. dare impulso all'attività dell'Associazione;
- b. garantire l'applicazione delle decisioni adottate dal CdA e dalla Segreteria Nazionale;
- c. rappresentare l'Associazione nelle sedi istituzionali;
- d. decidere su manifestazioni pubbliche dell'Associazione, di interesse generale e sui relativi aspetti finanziari complessivi;
- e. nominare nuovi membri della Segreteria Nazionale.

Art. 9

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione, provvede ai pagamenti ed agli incassi, incluse le quote di iscrizione, compila i rendiconti annuali.

Ha la responsabilità contabile dei fondi dell'associazione.

Ha il compito di valutare e chiarire l'aspetto economico e la sostenibilità finanziaria delle attività dall'Associazione.

Ha facoltà di rifiutare che un Progetto proposto dalla Segreteria Nazionale sia messo all'Ordine del Giorno sulla base di considerazioni relative alla sostenibilità dei costi previsti e della disponibilità finanziaria.

Ha facoltà di rinviare un Progetto proposto all'ordine del giorno del CdA dalla Segreteria Nazionale a una successiva calendarizzazione qualora ritenga che le informazioni pervenutegli non siano sufficienti per valutare la sostenibilità dei costi.

Art. 10

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente qualora questi sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. Egli gli subentra in tutti i casi in

cui il Presidente decada per dimissioni o altro, fino a nuova nomina, assumendone ad interim la carica e le prerogative.
Egli ha il compito di comunicare al Consiglio di Amministrazione le convocazioni per le riunioni plenarie e le riunioni telematiche, di svolgere da scrutatore nei casi di votazioni segrete del CdA, e di coordinare le elezioni del nuovo CdA, del Segretario e del Tesoriere.

Art. 11

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Vice Presidente, e da altri membri con diritto di voto fino a un numero massimo complessivo di elementi pari a sette che durano in carica tre anni e saranno rinnovabili dagli associati.

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo sovrano dell'Associazione e ne determina l'indirizzo generale. Tutti gli organi dell'Associazione, ciascuno nel proprio ambito, sono tenuti ad osservare le delibere e le linee di indirizzo impartite dal CdA, operando in attuazione dello Statuto ed eventualmente per delega del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è detto riunito in assemblea plenaria quando la maggioranza semplice dei Consiglieri in carica è riunita fisicamente.

Le riunioni ordinarie sono trimestrali.

Il Consiglio di Amministrazione riunito in assemblea plenaria ha i seguenti poteri e compiti:

1. stabilisce le strategie dell'Associazione, nell'ambito delle finalità statutarie, e determina le linee generali d'azione necessarie per il loro conseguimento, anche in considerazione dei pareri espressi dal Consiglio Consultivo Scientifico;
2. elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e il Vice Presidente dell'Associazione;
3. elegge, escludendo gli Associati che rivestono cariche sociali, il Collegio dei revisori dei conti;
4. esamina e approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, presentati dal Tesoriere;
5. assegna al Segretario il compito di attuare le linee programmatiche stabilite al punto 1;
6. decide in merito alla stipula di accordi con altre organizzazioni, al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione;
7. in assemblea plenaria ascolta la relazione presentata dal Segretario sulle attività dell'Associazione e si pronuncia su di essa, decidendo

- in particolare sulle deliberazioni di urgenza adottate dalla Segreteria;
8. attua le sanzioni disciplinari proposte dagli organi competenti;
 9. dietro mozione motivata vota la fiducia al Segretario;
 10. dietro mozione motivata vota la sfiducia al Segretario;
 11. emana e/o ratifica i Regolamenti dell'Associazione e le loro successive modifiche, su proposta del Segretario e/o del Presidente e/o di almeno due consiglieri;
 12. su proposta di apposita Commissione consultiva, esamina le modifiche delle norme statutarie, e delibera su ciascuna di esse a maggioranza dei 5/7 dei suoi membri;
 13. nei casi previsti nomina per chiamata nuovi consiglieri a coprire i seggi vacanti;
 14. ascolta e valuta i pareri espressi dal Comitato Consultivo Scientifico in merito alla propria attività;
 15. elegge, escludendo gli Associati che rivestono cariche sociali, il Collegio dei Probi Viri.

Art.12

(La Segreteria Nazionale)

Alla Segreteria Nazionale compete la promozione ed il coordinamento dell'attività svolta dall'Associazione. Svolge tali compiti nell'ambito delle finalità statutarie per conto del Consiglio di Amministrazione e ad esso risponde del suo operato.

La Segreteria Nazionale è costituita dal Segretario, da un eventuale Vice Segretario e un eventuale Responsabile delle Comunicazioni, e dai Responsabili di Progetto di cui all'Art. 16.

Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali ha i seguenti compiti e poteri:

- a. prende le determinazioni e le iniziative necessarie per rendere esecutivi i deliberati del Consiglio di Amministrazione. A tal fine sovrintende al coordinamento generale delle attività dell'Associazione;
- b. prende le determinazioni e le iniziative necessarie per promuovere l'azione dell'Associazione, interna ed esterna, nel quadro delle finalità e degli obiettivi statutari e dei deliberati del Consiglio di Amministrazione;
- c. delibera, quando l'urgenza lo richiede, su ogni altra materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella prima seduta utile oppure, su richiesta del Presidente, provocandone la convocazione straordinaria;
- d. esamina e decide in merito a tutte le questioni di interesse generale dell'Associazione, stabilendo gli argomenti da trattare con i soggetti

esterni e formulando, se del caso, proposte da sottoporre alle decisioni del Consiglio di Amministrazione riunito in Assemblea;

e. istituisce Gruppi di Studio su argomenti di interesse generale dell'Associazione;

f. garantisce un'adeguata informazione agli Associati circa le decisioni assunte dal CdA e dalla Segreteria Nazionale, i risultati delle azioni intraprese ed i problemi che interessano l'attività professionale e delle persone coinvolte nell'attività di ricerca e sviluppo in ambito sia pubblico che privato;

g. predisporre l'ordine del giorno da portare all'attenzione del CdA.

Art. 13

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione presentando annualmente in occasione di un'Assemblea plenaria del CdA una relazione. Il collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di cassa e contabili, riscontra l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi e li controfirma.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è coordinato da un suo Presidente, che ha il compito della comunicazione con il Tesoriere.

Art. 14

(Il Collegio dei Probiviri)

E' istituito il Collegio dei Probi Viri, coordinato da un suo Presidente. I Probi Viri sono necessariamente socie e soci, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio, su richiesta del Presidente della Associazione,

o su richiesta sottoscritta da almeno due membri del CdA esprime parere vincolante in ordine a provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati. I provvedimenti disciplinari comprendono la censura, la sospensione dalle attività sociali per un tempo da uno a sei mesi e la espulsione. Il Collegio, sentiti gli interessati e con adeguata motivazione, si pronuncia entro 25 giorni dalla richiesta.

Art. 15

(Il Comitato Consultivo Scientifico)

E' istituito un Comitato Consultivo Scientifico, tra gli studiosi e ricercatori di chiara fama dell'Unione Europea. Scopo del CCS è quello di valutare le linee strategiche individuate dal CdA, commentandole ed eventualmente integrandole, fornendo al CdA un rapporto scritto di

questa elaborazione. Il CCS dell'AIR è formato da un numero variabile di componenti (indicativamente non meno di 5, fino a un massimo di 20 persone). Può essere convocato una volta l'anno dal Presidente ed esprime su richiesta del CdA pareri non vincolanti sulle linee di indirizzo strategico dell'associazione.

Art. 16

(Gruppi di Studio e Organi tecnici ed amministrativi dell'AIR)

L'AIR si può dotare di Gruppi di Studio e organi tecnici ed amministrativi per espletare le proprie funzioni e per perseguire i propri obiettivi statutari.

I componenti degli organi tecnici e/o amministrativi possono essere retribuiti per il loro lavoro. Le entità di queste retribuzioni sono decise dal CdA durante le sue riunioni periodiche.

I Gruppi di studio sono istituiti dal Segretario e sono dotati di un Responsabile

di Progetto con un mandato a termine, che ne coordina l'attività, nominato dal Segretario. Un Gruppo di Studio è sciolto, su proposta del Segretario, dal CdA.

Il coordinamento degli organi tecnici e/o amministrativi è demandato alla Segreteria Nazionale.

Art. 17

(Il Presidente Onorario)

E' istituita la carica onorifica di Presidente Onorario dell'Associazione.

Egli dev'essere scelto tra personalità di grande rilievo nel campo della ricerca scientifica e tecnologica che accettino di contribuire a favorire, con il loro prestigio personale, l'accrescimento dell'immagine sociale e culturale della categoria ed a rafforzarne il prestigio, contribuendo altresì a stimolare la crescita culturale e morale degli Associati e vigilando sulle caratteristiche dell'Associazione.

Art. 18

(Il Congresso Nazionale dell'Associazione)

Almeno ogni tre anni, e obbligatoriamente in occasione del rinnovo delle cariche sociali e dell'elezione dei membri del CdA, è convocato dal CdA il Congresso Nazionale dell'Associazione, cui sono affidati i seguenti compiti:

- a. presentare ai soci le attività svolte dall'Associazione;
- b. discutere sulla politica e sull'organizzazione dell'Associazione, dando

indicazioni in questo senso al CdA;

c. individuare le candidature ai fini dell'elezione dei membri del CdA e delle cariche sociali.

Le modalità organizzative del Congresso sono stabilite dal CdA all'atto della sua convocazione.

Tranne che per gli adempimenti formali, le sedute del Congresso sono aperte anche ai non soci.

Art. 19

(Doppi incarichi)

Non è possibile ricoprire doppi incarichi (intesi come cariche sociali) all'interno dell'AIR, se non in condizioni temporanee e di emergenza (come per esempio dimissioni o impossibilità improvvise di una carica sociale). I casi di doppio incarico dovranno comunque essere deliberati dal CdA, eventualmente anche in seduta telematica.

La normativa relativa al doppio incarico si applica in toto anche alle cariche relative ad organi tecnici e/o amministrativi di cui all'Art. 16.

Art. 20

(Adesione all'Associazione di Sindacati ed Associazioni)

All'Associazione non possono aderire, neanche mediante accordi di natura federativa, Sindacati, organizzazioni affini, e associazioni partitiche.

Art. 21

(Scioglimento)

La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere deliberata solo dall'assemblea del CdA a maggioranza dei 5/7 dei suoi membri presenti.

Lo scioglimento può essere deciso:

a) mediante referendum tra gli Associati, ove tale proposta trovi il consenso di almeno i 3/4 dei votanti;

ovvero

b) mediante la convocazione di una Assemblea Congressuale Straordinaria,

ove tale proposta trovi il consenso di almeno i 3/4 dei votanti.

Il residuo attivo dell'Associazione non potrà in nessun caso essere ripartito tra gli iscritti, bensì sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità scelta dal CdA, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

(Modifiche dello Statuto)

Tutti gli articoli dello Statuto, fatta eccezione per gli Artt. 2 e 22, possono essere modificati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di 5/7 su proposta di un apposito Comitato istituito dal CdA. Tale Comitato è costituito da un minimo di tre a un massimo di cinque tra Socie e Soci.

Art. 23

(Norma transitoria)

Il primo CdA è composto originariamente dai Soci Fondatori, che provvedono a nominare gli altri membri fino al raggiungimento del numero di sette.